



CITTA' DI BRA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

ULTIME MODIFICHE APPORTATE CON

- D.C.C. N.84 DEL 28-10-2010 (vedi modifiche in carattere corsivo)

- D.C.C N.52 DEL 18.7.2011 (vedi modifiche in carattere grassetto)

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

I familiari o un loro delegato, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica e dal Comune.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo dovrà essere trasportato con riguardo alla sua abitazione, all'ospedale o alle camere di osservazione conformi alle norme di legge.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera mortuaria del cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni

caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 65 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'ufficio igiene dell'U.S.S.L. dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'ospedale la funzione del medico necroscopo è svolta dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 74 dell'ordinamento dello Stato Civile.

ART.7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 37 del D.L. n.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 8

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

ART. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa il Dirigente del Servizio, o per esso Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Servizio competente dell'Azienda regionale A.S.L.

ART. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 11

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

ART. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un Ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.2.1961, n. 83

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista di dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento dalla causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

ART. 13

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 6-69-74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

ART. 14

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'Ospedale o della Casa di Cura comunicati al Sindaco, Ufficiale di Stato Civile per eventuale rettifica, da parte del Servizio competente dell'Azienda Regionale A.S.L., della scheda di morte contemplata dall'articolo 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 15

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè esser inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti (elettrocardiografo), la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993, n. 578.

ART. 16

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 17

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL, il Dirigente del Servizio competente o può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera di osservazione, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 18

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Serv.competente dell'Azienda Regionale A.S.L

ART. 19

Nella camera mortuaria del Cimitero esiste la cella frigorifera nella quale possono tenersi in osservazione le salme :

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;

b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

ART. 20

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

Nella camera mortuaria possono tenersi in deposito i feretri che per motivi eccezionali non è possibile tumulare o inumare immediatamente.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere viene deposto nel feretro.

ART. 23

I feretri che dovranno avere i requisiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sono messi a disposizione gratuitamente agli indigenti o appartenenti a famiglie bisognose residenti, come previsto dall'art.16/1 LETTERA B del DPR 285/90

Per tutti gli altri defunti i feretri dovranno in via generale, essere prelevati dall'industria privata a cura dei richiedenti la sepoltura.

ART. 24

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 25

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1. della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 ,e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2.della stessa Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura .

Per eventuali dilazioni oltre le sessanta ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso

ART. 26

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore di due centimetri.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo e novantanovenne, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di venticinque millimetri.

ART. 27

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento sarà collocata una targa in materiale non deteriorabile col nome e cognome del defunto e data della morte, incisi
Nelle casse destinate alla tumulazione delle salme, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.28

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune è effettuato in regime di libera concorrenza fra le Imprese di Onoranze Funebri, regolarmente autorizzate, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in conformità a quanto prescritto nel R.P.M., approvato con D.P.R.10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni.

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune è effettuato inoltre secondo le disposizioni del "Regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri"

ART. 29

Il trasporto come sopra può essere fatto a richiesta della famiglia con servizi o trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente del serv.competente o per esso dell'Ufficiale di Stato Civile , la quale deve essere consegnata ai necrofori del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R., n. 285.

ART. 30

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune è autorizzato dal Dirigente o per esso dall' Ufficiale di Stato Civile secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 31

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione da cui al precedente articolo 19

ART. 32

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto dal successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito, e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio, Igiene e Sanità Pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 30, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal Servizio competente dell'Azienda regionale USL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 36 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 33

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 34

Il Dirigente del Serv. competente determina l'orario per il trasporto dei cadaveri. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o al luogo di commemorazione. Da questi al cimitero, l'accompagnamento dovrà farsi con automezzi.

Se richiesto, il Comune o in caso di appalto, l'impresa concessionaria del servizio trasporti funebri, metterà a disposizione un autobus per il servizio di accompagnamento al funerale effettuato nel territorio del Comune per il percorso dalla Parrocchia o dal luogo di commemorazione al Cimitero Urbano, con osservanza delle norme contenute nel regolamento comunale per il servizio dei trasporti funebri.

La rinuncia all'utilizzazione dell'autobus di cui sopra non permetterà comunque l'effettuazione del corteo a piedi.

Per il trasporto dei feretri al Cimitero della frazione Pollenzo l'uso dell'autobus è facoltativo.

Le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda l'uso degli automezzi non si applicano ai funerali che si svolgono nella frazione Bandito.

ART. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Dirigente responsabile del servizio, o per esso dall'Ufficiale di Stato Civile del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 36

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda in confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantott'ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 37

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 fra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 38

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 108 n. 7, del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL competente.

ART. 39

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto sia possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 40

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 41

Il trasporto di ossa e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 30 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE
DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

ART. 42

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40,41,42,43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPITOLO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART.43 abrogato con D.C.C. n.88 del 29-10-2009

Nel Cimitero Urbano è stato realizzato l'impianto di cremazione, costruito secondo le norme dettate dalla legge.

Detto crematorio è gestito dall'azienda consortile "CO.IN.CRE." avente sede nel Comune di Bra con apposito regolamento adottato unitamente ai comuni consorziati.

La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del R.P.M. approvato con D.P.R.n.285/1990, è limitata alle operazioni di cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) documento nel quale sia espressa la volontà alla cremazione .

Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

1.1) disposizione testamentaria del defunto , tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato secondo gli art.74 e seguenti del codice civile, e, in caso di concorrenza, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso;

1.2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari

1.3) certificato redatto in carta libera redatto dal medico necroscopo o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato

2) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

ART. 44 abrogato con D.C.C. n.88 del 29-10-2009

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Le urne cinerarie devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto le cui dimensioni limite sono comprese tra 30x35x60 e 33x31x110; l'edificio in struttura muraria o cemento armato, potrà essere rivestito con lastre di marmo, pietre e similari, le dimensioni dell'edificio di cui sopra saranno conformi a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 38 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere la forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 45 abrogato con D.C.C. n.88 del 29-10-2009

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati (o ad Enti morali o privati) costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero (purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione) Questi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale

L'urna cineraria può altresì essere affidata a familiari, residenti nel Comune aventi diritto, secondo quanto previsto dalla Legge 130/2001 e come confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del 24.2.2004

Il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione è soggetta al pagamento di una tariffa determinato in Euro 26.

Il cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario Euro 26.

Nel caso di affidamento dell'urna a familiari il Comune può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dai familiari.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il capo necroforo del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, e il terzo viene trasmesso all'Ufficio della Stato Civile.

ART.45 BIS abrogato con D.C.C. n.88 del 29-10-2009

L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'autorizzazione del Sindaco sempreché le ceneri siano tumulate o depositate nei Cimiteri di Bra, Bandito e Pollenzo e il familiare affidatario sia residente nel Comune di Bra

L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata dal coniuge, e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art.74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art.21 del D.P.R. n.445/2000.

L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa su istanza dal familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/2001) ;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna ;
- e) la conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

ART. 46

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al servizio competente dell'Azienda Regionale USL per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente dell'Azienda regionale USL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38.

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 47

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL Locale, o di un medico da lui delegato e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato all'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL o da altro personale tecnico da questo delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 15, 16 e 17.

ART. 48

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 49

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Tali atti saranno ritirati dai necrofori del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 50

Il capo necroforo per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 49, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 49, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente del Servizio;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 51

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il capo necroforo.

ART. 52

La camera mortuaria del Cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri passato il tempo dell'osservazione ed in attesa di essere inumati o tumulati.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'ingresso principale e dev'essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria dev'essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto, o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio impermeabile, bene unito, lavabile deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPITOLO VIII

INUMAZIONI

ART. 53

Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in apporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 54

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto dai necrofori del Cimitero.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento, qualora non provveda la famiglia.

ART. 55

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 56

Le fosse per inumazione di cadaveri di persona di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 57

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e durata presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 58

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 59

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle sepolture nei campi Comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine e i vialini. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00, nel rispetto del comma precedente.

Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà d'autorità allo sgombrò, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 60

Sulle fosse nei quadri comuni è permesso:

- a) collocare al capo delle fosse in modo da formare una linea regolare ed uniforme, lapidi, monumentini, croci e simili, la cui altezza non superi un metro del tumulo o copritomba e la lunghezza e la larghezza non ecceda quello delle fosse;
- b) collocare dei copritomba o formare dei tumuli, disposti in senso longitudinale, delle dimensioni di metri 2x0,65x0,20 per gli adulti, e di metri 1x0,40x0,20 per i bambini.

ART. 61

Le sepolture particolari risultanti dalla planimetria sono contraddistinte da una numerazione progressiva per ogni cimitero e sono della durata di anni dodici e rinnovabili.

I prezzi della concessione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Al capo delle stesse è permesso collocare in modo da formare una linea regolare ed uniforme lapidi, cippi e monumenti la cui altezza non superi i metri due compreso lo zoccolo e la larghezza non ecceda quella del copritomba.

ART. 62

Ogni collocamento di lapidi e di coperture di cui ai precedenti articoli 60 e 61 sarà autorizzato dal **Dirigente competente**, al quale dovrà essere presentata la relativa domanda con allegata una relazione descrittiva dell'opera da eseguire e dei relativi materiali che verranno impiegati.

Le lapidi, i monumenti, le croci, i copri tomba ed ogni altro manufatto rimossi in seguito alla scadenza delle sepolture passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente

CAPITOLO IX

TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 63

Il Comune può **concedere a** privati:

- a) aree per tombe di famiglia, monumentali e cripte sotterranee;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
- d) cellette individuali per urne cinerarie site nel crematorio.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale approvato **dalla Giunta Comunale**, che prevederà anche la tipologia costruttiva delle edicole e delle cripte sotterranee

ART. 64

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 63, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 65 (modificato con del C.C. n.84 28-10-2010)

Le tariffe per le concessioni di cui all'articolo n. 63 e per i servizi di seppellimento sono fissate con deliberazione *della Giunta Comunale*.

ART.66

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido a carico dei privati concessionari.

In caso di morte dei concessionari **originari** le spese sono a carico degli **eredi**.

I titolari di tombe di famiglia, nicchie o loculi concessi in perpetuità sono obbligati, per uniformità, ad effettuare a proprie spese i lavori di miglioria, ristrutturazione o restauro previsti nel contesto di lavori approvati dal Comune e relativi a lavori di miglioria, restauro e ristrutturazione di tombe, nicchie o loculi limitrofi alle suddette sepolture.

Nel caso di sepoltura privata a tempo determinato abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Qualora un sepolcreto privato si trovi in stato di abbandono ed il concessionario o gli aventi diritto non provvedano alle occorrenti opere di restauro, potrà il Comune revocare la concessione e rientrare gratuitamente in possesso del sepolcreto e dell'area disponendone a proprio favore.

A tal fine, **accertato lo stato di abbandono su relazione del capo necroforo, il Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici dà inizio** alla procedura di decadenza, **notificando** specifica diffida ai concessionari o aventi diritto; se questi risultano sconosciuti o comunque irreperibili, apposito avviso è posto sulla sepoltura e contemporaneamente è affisso all'Albo Pretorio del Comune, nonché alle porte d'ingresso del Cimitero per la durata di un anno, indicandovi gli estremi della concessione per la quale si è iniziata la procedura di decadenza e invitando gli eventuali aventi diritto a presentare le osservazioni del caso.

Trascorsi trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, viene dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento della **Giunta Comunale**, che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

A cura del Comune, **le salme** giacenti nei sepolcreti predetti **saranno trasferite in loculi disponibili, ai fini del raggiungimento dei termini e delle condizioni per la riduzione e deposizione d'ufficio nell'ossario generale**, mentre i resti mortali **già mineralizzati saranno direttamente versati nell'ossario generale stesso.**

ART.67

67.1. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali o cripte sotterranee, di cui al precedente articolo 63, primo comma, lettera a), possono essere concesse:

a) per sé esclusivamente, ad una persona fisica o più persone fisiche congiuntamente;

b) per sé e per le proprie rispettive famiglie, ad una persona fisica o più persone fisiche congiuntamente;

c) ad enti, associazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso la concessione viene intitolata ad uno dei componenti viventi per ciascuna famiglia interessata, non può essere fatta a più di tre famiglie congiuntamente, ma qualora si tratti unicamente di fratelli e/o sorelle la concessione può essere fatta anche a più di tre famiglie.

Nel terzo caso l'ente, associazione o fondazione deve avere personalità giuridica.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

67.2. La concessione ha la durata di novantanove anni dalla data di stipulazione del relativo atto, comporta il pagamento del prezzo di cui alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale ed è rinnovabile secondo le modalità di cui al successivo articolo 74.

Sul manufatto funebre costruito sull'area concessa, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma acquisiscono il "diritto di sepolcro" ed i relativi oneri fino al termine della concessione. In tali limiti temporali, nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la concessione sull'area ed il diritto sul sepolcro stesso si trasmettono successivamente solo per via ereditaria. Nei medesimi limiti temporali, nel caso di cui alla precedente lettera c) la trasmissione della concessione e del diritto di sepolcro può avvenire solo in caso di estinzione del soggetto giuridico precedente e a favore del soggetto giuridico subentrante ai sensi delle norme pro-tempore vigenti.

67.3. I successori subentranti nella concessione e nel diritto di sepolcro ai sensi del precedente comma sono tenuti a denunciare al Comune la successione stessa con comunicazione formale e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 o altra norma di esso sostitutiva, di cui l'Ufficio competente prende atto con determinazione dirigenziale, previo eventuale controllo ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. Fino a tale presa d'atto resta sospeso l'esercizio del diritto di sepolcro da parte dell'avente causa, salva la possibilità del Comune stesso di accertare d'ufficio nei confronti del medesimo la titolarità dei relativi oneri.

Nel caso di concessione originaria a più soggetti, o di subentro di più successori in una concessione originaria unica o in una quota di concessione, si presume che la concessione ed il diritto di sepolcro siano indivisi fra tutti gli intestatari o successori, e che i successori subentrino indivisamente nella quota del loro dante causa. All'atto della concessione, o successivamente con le medesime formalità di cui al capoverso precedente, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale o di una quota di essa possono regolare diversamente i propri rapporti interni in ordine all'esercizio congiunto o ripartito del diritto di sepolcro e degli oneri conseguenti. Si applica comunque il successivo articolo 71.

67.4. I familiari aventi diritto automatico di sepoltura nei manufatti funebri di cui alla lettera b) del primo comma, su tutti i loculi del manufatto o per la quota loro riservata secondo le norme di cui ai commi precedenti, sono:

- I - Il primitivo intestatario, o i primitivi intestatari, della concessione.
- II - Il coniuge, i parenti e gli affini in linea retta ascendente e discendente fino al secondo grado compreso dei primi intestatari di cui al paragrafo I, anche se non o non ancora eredi del diritto di sepolcro.

III - I successori nel diritto di sepolcro secondo le norme di cui ai commi precedenti.

Solo il primitivo concessionario o i primitivi concessionari, nel contratto di concessione di cui al successivo articolo 80, possono:

- a) escludere dal diritto di sepoltura singoli soggetti di cui al comma precedente, viventi o già defunti alla data dell'atto di concessione;
- b) indicare una o più riserve di loculi del manufatto funebre per singoli soggetti viventi o già defunti alla data dell'atto di concessione che, alla stregua delle disposizioni di cui sopra, non avrebbero diritto.

Le suddette disposizioni vincolano i successivi subentranti nei diritti di concessione e di sepolcro e possono essere revocate solo da tutti i concessionari originari previo consenso dei riservatari o dei relativi aventi causa.

Al di fuori di tale occasione, nei suddetti manufatti funebri potrà essere data sepoltura definitiva a salme, resti di salme e ceneri a non aventi diritto solo dietro pagamento di una somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale in misura differenziata in relazione al numero di autorizzazioni concesse sulla medesima tomba, previa dichiarazione di consenso debitamente autenticata da parte di tutti i concessionari pro-tempore contitolari. In tal caso, l'autorizzazione per la tumulazione definitiva potrà essere concessa anche se il beneficiario è ancora in vita e qualunque sia il luogo di sua residenza.

Tutti i diritti di sepoltura di cui sopra si intendono valevoli solo fino alla capienza massima del sepolcreto, salva la facoltà per ciascuno dei titolari del diritto di sepolcro di disporre l'estumulazione o la riduzione in ossari, secondo le norme di cui al presente regolamento, per le salme o i resti dei membri della propria famiglia, al fine di recuperare disponibilità di sepolture per sé o altri.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, senza pagamento del diritto di tumulazione definitiva, previa dichiarazione del responsabile dell'Ente.

67.5 Per quanto riguarda le tombe di famiglia concesse in perpetuità ed a tempo determinato prima del 27-12-1977, si applicano le norme sul diritto di sepolcro e quelle sul diritto di sepoltura di cui sopra, in quanto tutelanti le rispettive disposizioni normative e contrattuali originarie, salva la perpetuità della concessione eventualmente stabilita e salve le sepolture attualmente insistenti.

I titolari del diritto di sepolcro, di cui al precedente comma 2, su un manufatto funebre oggetto di concessione perpetua possono convertire la concessione perpetua in concessione novantannenale intestata a sé e per le proprie famiglie ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), con decorrenza dalla data di conversione, solo se tutti gli eventuali contitolari pro-tempore accettino di fare altrettanto. In tal caso si applicano le spese e le norme relative al rinnovo delle concessioni, di cui al successivo articolo 74.

ART.68 (modificato con D.C.C. n.84 28-10-2010)

I loculi individuali e le nicchie ossario sono capaci di un solo feretro e sono contraddistinte da numerazione progressiva per ogni arcata o padiglione. E' consentita, vista la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24-6-1993 punto 13.3, la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo, presente o meno un feretro, o una cassetta di resti o un'urna cineraria, se possibile, secondo le norme di cui ai due commi seguenti e dietro il pagamento di un diritto fisso, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale e quantificato con deliberazione della Giunta Comunale, senza modifica della concessione originaria.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Il diritto di collocazione in un loculo già occupato da una salma è riservato ai resti ed alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Per i loculi il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 (quaranta), rinnovabili una sola volta per 20 (venti) anni, *oppure due volte per 10 (dieci) anni*, con possibilità di rinnovo anticipato da parte dei concessionari o titolari qualora non abbiano figli che possano assumersi tali oneri; nel caso in cui non sia possibile *estumulare* la salma alla scadenza del contratto per mancato raggiungimento del termine quarantennale di sepoltura di cui al successivo art. 83, primo comma, è data possibilità agli aventi diritto di ottenere una proroga parziale per il numero di anni minimo necessario per raggiungere il termine stesso, dietro il pagamento della tariffa vigente al momento della proroga, *proporzionalmente ridotta*; per le nicchie ossario la durata della concessione è di anni 30 (trenta) ed è rinnovabile per una sola volta **per lo stesso numero di anni**.

Il prezzo delle concessioni è fissato con deliberazione della Giunta Comunale e dovrà essere versato nelle Casse comunali entro un mese dalla data della concessione.

I loculi individuali, le nicchie ossario e le cellette man mano che risultano liberate dalla salma ivi deposta passano senz'altra formalità in libera disponibilità del Comune, senza diritto a corrispettivo da parte del concessionario.

La durata della locazione delle cellette sarà trentennale dalla data dell'acquisto.

La vendita delle cellette è tassativamente personale e le stesse non possono essere cedute, ma soltanto eventualmente restituite al Comune.

Nel caso di rinuncia all'uso della celletta viene praticato un rimborso di valore proporzionale agli anni in usufrutto.

Sarà possibile la **concessione** del loculo individuale, nicchia ossario e celletta vicina o limitrofa al coniuge sopravvissuto senza limite di età e dietro il pagamento delle tariffe vigenti o con una maggiorazione del 50% qualora si tratti di persone non aventi i requisiti previsti dall'art.92 del presente regolamento.

Sarà inoltre possibile la **concessione** dei loculi individuali, nicchie ossario e cellette a persone viventi che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età qualora non vi siano eredi che possano provvedere al momento del decesso del richiedente, e subordinando la vendita alla disponibilità dei loculi.

Art. 69 (modificato con D.C.C. n.84 28-10-2010)

In caso di retrocessione di loculi individuali e di nicchie-ossario avute in concessione dal Comune, l'Amministrazione comunale rimborserà al concessionario, o suoi aventi diritto o causa, una percentuale della tariffa originaria corrisposta al Comune secondo il seguente prospetto:

non usufruite:

a) per retrocessione entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione, il rimborso del 50% (cinquanta per cento) della tariffa originaria pagata al Comune;

b) per retrocessione entro 10 (dieci) anni dalla data di concessione il rimborso del 30% (trenta per cento) della tariffa originaria pagata al Comune;

c) per retrocessione entro 20 (venti) anni dalla data di concessione il rimborso del 10% (dieci per cento) della tariffa originaria pagata al Comune.

già usufruite:

e) per retrocessione entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione, il rimborso del 30% (trenta per cento) della tariffa originaria pagata al Comune;

f) per retrocessione entro 10 (dieci) anni dalla data di concessione il rimborso del 20% (venti per cento) della tariffa originaria pagata al Comune;

g) per retrocessione entro 20 (venti) anni dalla data di concessione il rimborso del 10% (dieci per cento) della tariffa originaria pagata al Comune.

Il rimborso di cui sopra per retrocessione è subordinato all'accertamento da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di idoneità ed agibilità del loculo individuale o nicchia-ossario.

ART. 70

Per i loculi individuali e per le nicchie-ossario le epigrafi sopra le lapidi in marmo, poste a chiusura dei loculi e fornite dal Comune, dovranno essere eseguite in conformità all'estetica del colombaro e secondo le norme emanate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienza verranno rimosse d'ufficio con applicazione di una sanzione da **euro 100,00 ad euro 300,00** al titolare della concessione.

ART. 71

Sulle aree concesse per sepolture private ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo le speciali norme e condizioni stabilite **dal Piano Regolatore Cimiteriale del Comune pro tempore vigente.**

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Dirigente **della Ripartizione Lavori Pubblici.**

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro; in caso di più famiglie concessionarie sarà precisato quali posti e in che numero sono assegnati ad ogni famiglia.

ART. 72

La costruzione delle edicole e delle cripte sotterranee deve essere iniziata entro un anno ed ultimata entro tre anni dalla data della concessione dell'area. Scaduti i tre anni senza ultimazione lavori, il concessionario ha tre mesi di tempo per regolarizzare la situazione tramite pagamento della tariffa (in vigore al momento) per l'ottenimento di una nuova concessione.

Scaduto il termine della proroga di tre mesi, se la concessione non sarà rinnovata, il concessionario decadrà dalla concessione e sarà autorizzato ad esportare ogni cosa sua entro quindici giorni dalla notifica della decadenza ed il Comune rientrerà nel libero possesso dell'area concessa e di ogni altra cosa esistente sull'area medesima, senza che il concessionario decaduto possa vantare diritti di sorta.

Scaduti i termini suddetti (di tre anni di concessione iniziale, tre mesi di proroga e di tre anni della seconda concessione) se il sepolcreto non sarà ultimato il concessionario decadrà inderogabilmente dalla concessione e non potrà avere ulteriore rinnovo della concessione stessa e sarà autorizzato ad esportare ogni cosa sua entro quindici giorni dalla notifica della decadenza.

Scaduti i quindici giorni suddetti, il Comune rientra nel libero possesso dell'area concessa e di ogni altra cosa esistente sull'area medesima, senza che il concessionario decaduto possa vantare diritti di sorta.

ART. 73

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Dirigente **competente, se essa è prevista dalla legge o dal Piano regolatore Cimiteriale.**

ART. 74

Le concessioni di aree per tombe di famiglia o monumentali o cripte sotterranee hanno la durata di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo.

Hanno titolo a chiedere il rinnovo della concessione tutti i soggetti che, alla data di scadenza, risultino titolari del diritto di sepolcro ai sensi del precedente articolo 67, comma secondo.

Scaduto tale **termine**, gli interessati dovranno chiedere la conferma, dimostrando la titolarità del suddetto diritto. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità **del titolo**, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati **della scadenza nell'ultimo anno di concessione, tramite avviso posto sulle tombe in scadenza e comunicazione a domicilio**, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi

ART. 75

Ad eccezione di quelle che formano oggetto di donazione ad Enti od Istituti aventi fini benefici, **per le quali si applica esclusivamente l'articolo 67, comma 3, ultimo periodo, per atto da vivi le concessioni di aree cimiteriali private perpetue ed a tempo determinato non possono essere cedute ad altri ma solo retrocesse al Comune**, senza che il concessionario titolare retrocedente abbia diritto ad alcun rimborso o rivalsa.

In caso di retrocessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area demaniale precedentemente concessa, acquisisce gratuitamente la proprietà del manufatto funebre ivi costruito e può riassegnare ad altri richiedenti per novantanove anni, tramite procedure di gara ad evidenza pubblica, la concessione retrocessa, comprensiva del diritto di sepolcro sui manufatti insistenti, attribuendo il diritto di prelazione, a parità di offerta, ai partecipanti che anteriormente alla gara avessero presentato una domanda di concessione di area cimiteriale non ancora soddisfatta. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere la relativa tariffa di concessione per l'area o quota di area acquisita, nonché il prezzo stabilito o accettato dal Comune per il diritto di sepolcro sul relativo manufatto funebre.

In deroga a quanto sopra, la retrocessione al Comune della propria quota di titolarità da parte di uno o più contitolari a titolo originario o derivativo può essere fatta solo se è in funzione della successiva assegnazione ad altri già contitolari del medesimo manufatto funebre che accettino preventivamente di pagare la tariffa ridotta proporzionalmente alla quota acquisita ed al numero di anni mancanti alla scadenza della concessione originaria; nel caso di concessione perpetua, solo se è in funzione della successiva assegnazione ad altri già contitolari e se tutti i contitolari accettino di convertire da perpetua a tempo determinato la concessione dell'intera tomba ai sensi dei precedenti articoli 67, quinto comma, ultimo periodo, e 74.

Il Comune può agevolare le operazioni di retrocessione intera o parziale di cui sopra, concedendo ai retrocedenti che non dispongano di altre sepolture una concessione temporanea di loculo disponibile, a tariffa proporzionalmente ridotta, in cui trasferire le salme di propria competenza per il solo tempo necessario al raggiungimento dei termini e delle condizioni di cui al successivo articolo 83.

ART. 76

Per la trasmissione **per atto tra vivi** delle concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del **D.P.R. 21/10/1975, n. 803**, valgono le norme contenute nei regolamenti comunali e nazionali di polizia mortuaria vigenti all'epoca della concessione originaria. Coloro che non **avessero** provveduto a notificare al Comune per l'accettazione

l'eventuale atto di cessione o trasmissione della concessione **avvenuto anteriormente alla data del 10.2.1976** sono tenuti, in via di sanatoria, a provvedere entro il termine perentorio di mesi dodici **dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18.7.2011**, pena la decadenza del diritto e conseguente pagamento della tassa di concessione dell'area in base alle tariffe e alle condizioni vigenti all'epoca della stesura del nuovo contratto.

ART. 77

Nel Cimitero urbano le salme potranno essere tumulate provvisoriamente in una tomba deposito del Comune.

Non potranno rimanervi per un periodo superiore ad un anno, sempreché vi siano loculi disponibili.

In caso di mancata rimozione della salma trascorso il periodo suddetto, il Municipio s'intende autorizzato senza alcuna formalità ad inumare la salma nel campo comune.

I diritti di occupazione sono stabiliti con deliberazione della **Giunta Comunale**.

ART.78

E' autorizzata la tumulazione provvisoria di salme in sepolture private ai non aventi diritto, in deroga all'art. 67 del presente regolamento di polizia mortuaria, mediante pagamento di un diritto annuo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale e quantificato dalla Giunta Municipale, qualora non siano disponibili loculi o in caso sia stata assegnata al richiedente un'area per una sepoltura privata o ne sia già stata avviata la costruzione .

Sarà applicata una maggiorazione del 10%, se il pagamento avverrà dopo i sei mesi dalla data della scadenza.

L'autorizzazione è subordinata al consenso debitamente autenticato dei concessionari del sepolcro privato.

ART. 79

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 80

La concessione delle aree per tombe o cripte sotterranee, nicchie, loculi individuali e sepolture particolari dodecennali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 81

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per le nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Dirigente del Servizio.

ART. 82

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni, dopo constatata la loro completa mineralizzazione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non facciano domanda per deporle in cellette-ossario avute in concessione. In questo caso ed in quello di trasporto fuori Comune, le ossa debbono essere raccolte in cassette di zinco secondo quanto previsto nell'articolo 41 del presente regolamento.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dai necrofori del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art.85 del D.P.R.285/90, alla circolare del Presidente della Regione Piemonte n.14/SAN-ECO del 25.6.1992, pubblicata sul B.U.R.n.27 del 1.7.1992 ed alla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993.

ART.83

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione, e quaranta a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Prima dei predetti termini, il Dirigente del servizio può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua e novantanovennali per le quali è ammessa la rotazione quarantennale, si eseguono allo scadere del periodo di concessione con le modalità previste dall'art.86 del D.P.R. 285/2000 e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora in condizioni di non completa mineralizzazione devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario **o alla loro cremazione secondo le norme di cui allo specifico Regolamento.**

Anche per le estumulazioni si osservano le norme di cui al precedente art.82.

ART. 84

Il capo necroforo del cimitero provvede tempestivamente a ricordare agli interessati la scadenza delle concessioni delle sepolture mediante l'affissione di avvisi indicanti la data di scadenza sulle sepolture stesse.

In occasione della commemorazione dei defunti, viene pubblicato presso l'Ufficio di stato civile, all'Albo Pretorio e agli ingressi dei cimiteri, l'elenco delle sepolture le cui salme saranno esumate o estumulate nell'anno successivo.

Informazioni più precise sulle date di esumazione o estumulazione potranno essere ottenute presso l'Ufficio di stato Civile.

ART. 85

Le salme possono essere esumate od estumulato prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Dirigente per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni od estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni od estumulazioni di feretri destinati ad essere ritumulati all'interno del cimitero necessitano di sola autorizzazione del Dirigente del Servizio.

Le esumazioni ed estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero necessitano di:

- autorizzazione del dirigente
- verifica della tenuta del feretro da parte del custode del Cimitero il quale ne acconsente il trasferimento

ART. 86

Il Dirigente del servizio, o per esso il Funzionari delegato può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizioni che, aperta la sepoltura, il custode del cimitero constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il custode constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione (cassa di zinco esterna) o sostituzione del feretro.

La verifica della tenuta del feretro prevista dall'art.88 del D.P.R.285/90 si rende necessaria solo quando il feretro deve essere trasferito in altra sede (fuori Comune o in altro Cimitero del Comune). Per i feretri da esumare o estumulare prima che siano trascorsi due anni dal decesso occorre accertarsi, tramite il SISP (Servizio Igiene e Sanità pubblica) dell'ASL che la persona non sia morta per malattia infettiva diffusiva.

Nel caso invece che il feretro venga ritumulato o inumato nello stesso cimitero l'estumulazione può essere eseguita con la sola autorizzazione del dirigente del servizio.

ART. 87

Presso l'Ufficio di Stato Civile sarà depositato apposito verbale **delle operazioni di esumazione o di estumulazione eseguite nei cimiteri comunali.**

ART. 88

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni straordinarie od ordinarie:

- a) dal 15 maggio al 15 settembre e nel periodo commemorativo dei defunti ossia dal 27 ottobre al 10 novembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 89

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre cadaveri entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il capo necroforo del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 90

Prima di eseguire una esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'inumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà poi essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.

Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

ART. 91

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Dirigente per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla **Giunta** Comunale.

CAPITOLO XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

ART. 92

Nel Cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita - o durante un periodo di essa - la loro residenza, **oppure dichiarati "cittadini onorari" della città di Bra con atto formale del Comune;**

- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

In casi di assoluta eccezionalità, il Dirigente del Servizio può concedere di accogliere nel Cimitero salme, resti e ceneri di persone non aventi i requisiti suddetti previa una maggiorazione del 50% sulle tariffe dei loculi, tombini, ossari e cellette

ART. 93

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dell'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27.7.1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i Cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel Cimitero.

ART. 94

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sui cimiteri spettano **ai competenti organi gestionali del Comune competenti, sotto l'indirizzo e controllo del Sindaco o dell'Assessore delegato.**

Il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

I cimiteri hanno necrofori che sono responsabili della loro buona tenuta.

CAPITOLO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 95

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le prescrizioni **del Sindaco** che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

ART. 96

Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo, salvo persone invalide munite di autorizzazione. E' assolutamente vietata l'introduzione di animali, **salvo animali d'affezione di piccola taglia mansueti, trasportati e/o tenuti a bada secondo le vigenti norme di legge e regolamentari.**

Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi inferiori ai dieci anni se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 97

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dei necrofori raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 98

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 99

E' **dovere delle** famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi **ultimi**, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto sarà cura dei necrofori di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso dei necrofori non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 100

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 101

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del necroforo viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel Cimitero.

ART. 102

E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 103

Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario stabilito per l'accesso del pubblico, salvo permesso scritto del Dirigente.

Non sarà permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.

Col giorno 27 ottobre di ogni anno, dovrà cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di personale di servizio ed i Cimiteri dovranno essere sgombrati dai materiali di costruzione, legnami ecc.

Col giorno 31 ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro di sistemazione delle tombe.

I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi col giorno 5 novembre.

ART. 104

E' vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità, od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed **estumulazioni** straordinarie e ordinarie. **In deroga a quanto sopra, al di fuori delle esumazioni ed estumulazioni d'ufficio il Responsabile del Cimitero può autorizzare i familiari del defunto ad assistere, salvo che il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.**

ART. 105

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dai necrofori o da altro personale del Cimitero o di Polizia Mortuaria, diffidato ad uscire immediatamente, anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

* * *